

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 15 ottobre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge  
d’iniziativa dei senatori Ambrogio, Fallucchi, Petrucci, Spinelli,  
Silvestroni, Farolfi, Pellegrino, Menia, Gelmetti, Della Porta,  
Rosa, Zullo, Speranzon, Terzi Di Sant’Agata, Marcheschi, Ian-  
none, Sigismondi e Mennuni:*

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le cir-  
costanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice  
penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del medesimo  
codice

## Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le se-  
guenti modificazioni:

*a)* all’articolo 61, numero 5, dopo le  
parole: « l’averne profittato » sono inserite le  
seguenti: « di pubbliche calamità o »;

*b)* all’articolo 624, terzo comma, le pa-  
role: « e 7-*bis* » sono sostituite dalle se-  
guenti: « 7-*bis* e 8-*quater* »;

*c)* all’articolo 624-*bis*, il terzo comma è  
sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a  
dieci anni e della multa da euro 1.000 a

euro 2.500 quando ricorre taluna delle cir-  
costanze aggravanti previste dall’articolo 625,  
primo comma, ovvero dall’articolo 61. La  
pena è della reclusione da sei a dodici anni  
e della multa da euro 2.000 a euro 5.000  
quando concorrono due o più delle circo-  
stanze indicate nel primo periodo »;

*d)* all’articolo 625, primo comma, dopo  
il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*. se ricorre la circostanza  
di cui all’articolo 61, numero 5 ».

IL PRESIDENTE

